

Una nota dell'ateneo di Firenze sulla durata dei corsi. Nessun rischio, invece, con i master

Il perfezionamento è solo biennale

In caso contrario, non si ha diritto ad ottenere i tre punti

Pagina a cura

DI ANTIMO DI GERONIMO

I corsi di perfezionamento, validi ai fini della graduatoria, non possono essere considerati di durata annuale.

È quanto si evince da una nota del rettore dell'università degli studi di Firenze, emanata il 13 ottobre scorso (prot. 48836). Va detto subito che la nota ha valore solo per l'ateneo toscano. Ma costituisce, comunque, un precedente autorevole, che potrebbe orientare le scelte di altre università. Secondo il rettore dell'ateneo fiorentino «i corsi di perfezionamento, anche se prevedessero una verifica o un elaborato finale per accertare gli obblighi formativi previsti rilasciano alla fine un semplice attestato di frequenza, che in ogni caso non è relativo a un corso di durata annuale».

LA CERTIFICAZIONE ALLE UNIVERSITÀ

Un vero e proprio fulmine a ciel sereno, dunque, che potrebbe scatenare un effetto a catena fra i diversi atenei. Tanto più che la certificazione della durata dei corsi di perfezionamento (e del supera-

mento dell'esame finale) viene effettuata direttamente dalle università dove si svolgono i corsi. Si tratta, dunque, di un precedente allarmante, che rischia di scatenare un contenzioso di notevoli proporzioni.

IL CONTENZIOSO

In diverse province, infatti, i termini per l'impugnativa davanti al Tar (60 giorni) non sono ancora scaduti. E se lo fossero, resterebbe sempre aperta la possibilità di presentare il ricorso straordinario al presidente della repubblica. Quest'ultimo rimedio, infatti, presenta un termine molto più ampio: 120 giorni. L'università di Firenze ha argomentato l'inesistenza del diritto ad ottenere i 3 punti per i corsi di perfezionamento, tirando in ballo il sistema dei crediti formativi universitari (Cfu). In buona sostanza, per ottenere il beneficio è necessario che il corso dia titolo ad accumulare almeno 60 Cfu, che sono l'equivalente di un anno di studio all'università.

IL CORSO NON DÀ CREDITI A SUFFICIENZA

E nessun corso di perfeziona-

mento consente di accumulare crediti a sufficienza per potere essere considerato un titolo annuale. Tanto più che, per quanto riguarda i corsi di perfezionamento attivati presso l'università di Firenze, non si va mai oltre i 20 Cfu.

Resta il fatto che gli atenei godono di ampia autonomia. E dunque, l'esempio di Firenze potrebbe non trovare riscontri in altre università. Non solo. Il parametro dei crediti per i corsi di perfezionamento, peraltro, secondo quanto risulta a *ItaliaOggi*, non sarebbe utilizzato da tutti. E i corsi effettuati prima del nuovo ordinamento, in ogni caso, non potrebbero essere ricalcolati con il sistema dei crediti.

Non è chiaro, quindi, in quale misura la scelta dei 60 crediti potrebbe incidere sul progresso.

E soprattutto sul boom di iscrizioni ai corsi, che si sta verificando in queste ultime settimane, in vista della possibilità di accumulare nuovi punti per le prossime graduatorie permanenti.

IL MINISTERO NON HA CHIARITO

Insomma, anche in questo caso, si naviga a vista. Oltre tutto, il

ministero dell'istruzione sembrerebbe orientato a non intervenire direttamente nella materia. Almeno per ora.

Ciò non di meno le argomentazioni addotte dal rettore dell'università di Firenze sembrerebbero poggiare su solidi presupposti giuridici.

Stando a quanto si legge nella nota, soltanto i master finirebbero con un esame finale vero e proprio con votazione. Ciò perché rilasciano un titolo di studio a seguito della frequenza di un corso. E siccome prevedono un minimo di 60 Cfu «costituiscono l'unica tipologia che può essere considerata di durata annuale». Proprio perché 60 Cfu corrispondono all'impegno di un anno di studio.

COSA SONO I CREDITI

Il sistema dei crediti formativi universitari, introdotto dalla riforma, viene adottato in tutti gli atenei per i corsi di laurea, per i corsi di laurea specialistica e i master. Il credito formativo universitario, che viene indicato con la sigla Cfu, è l'unità di impegno dello studente, e corrisponde a circa 25 ore di lavoro individuale. Ognuno dei corsi di insegnamen-

to impartiti all'interno di un corso di laurea ha un valore in Cfu: lo studente acquisisce i crediti formativi relativi al corso sostenendo con successo l'esame. I Cfu sono attribuiti anche ad attività di stage, conoscenza della lingua straniera, attività individuali, elaborato di tesi. Per conseguire la laurea (triennale) è necessario avere acquisito 180 Cfu. Per la laurea specialistica ci vogliono, invece, altri 120 crediti. I master di primo livello, che si conseguono dopo la laurea triennale, valgono 60 crediti. Idem per i master di secondo livello, che si ottengono dopo un anno di studio successivamente al conseguimento della laurea specialistica.

IL PERFEZIONAMENTO È A RISCHIO

Comunque vada, con questi presupposti, gli unici titoli a rischio sarebbero, appunto, i corsi di perfezionamento. Il problema, infatti, non si pone per i master. E non si pone nemmeno per le specializzazioni universitarie, che, per loro natura, si configurano alla stregua di anni di studio universitario a tutti gli effetti, con esami in itinere e verifica finale.

Lo ha stabilito il giudice del lavoro di Latina

In caso di esuberi saltano le 18 ore

Il riempimento delle cattedre a 18 ore non si può fare se determinano esuberi.

Lo ha stabilito il giudice del lavoro di Latina con due ordinanze gemelle (r.g.n. 36/B/2004 e 47/B/2004).

I fatti riguardavano due docenti di scuola media superiore, che erano stati dichiarati soprannumerari e trasferiti d'ufficio, dopo che nei loro istituti le cattedre erano state ricondotte a 18 ore. Il giudice monocratico ha disapplicato i provvedimenti di mobilità e ha ordinato all'amministrazione di reintegrare i docenti nelle classi di concorso di titolarità presso le scuole da dove erano stati trasferiti.

Si trattava, peraltro, di docenti già titolari di cattedre interne, che non avrebbero dovuto essere trasferiti perché il riempimento delle cattedre a 18 ore si può fare solo se non crea situazioni di soprannumerarietà. Un limite che vale, invece, per i docenti titolari di cattedre orarie esterne. Vale a dire, di cattedre articolate su più sedi. Ed è proprio sulla base di questo principio che il giudice del lavoro di Latina ha accolto i ricorsi degli interessati. Le decisioni sono state argomentate citando l'articolo 35, comma 1, della legge finanziaria del 2003 (legge 289/02). Il dispositivo, peraltro,

dispone che le cattedre costituite con orario inferiore all'orario obbligatorio d'insegnamento dei docenti debbano essere ricondotte a 18 ore settimanali. Anche mediante l'individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi delle cattedre, salvaguardando l'unitarietà d'insegnamento di ciascuna disciplina. La stessa norma, però, fissa una disciplina transitoria, secondo la quale, in sede di prima attuazione e fino all'entrata in vigore della riforma Moratti, l'obbligo di cancellare le ore a disposizione sostituendole con ore frontali, vale solo se nelle singole scuole non vengano a determinarsi situazioni di soprannumerarietà. Fatta eccezione per quelle derivanti dall'utilizzazione, per il completamento fino a 18 ore settimanali di insegnamento, di frazioni di orario già comprese in cattedre costituite fra più scuole. «Nel caso dei ricorrenti, invece», spiega Silvio Aurilio, legale di parte ricorrente, «il riempimento delle cattedre aveva fatto diventare soprannumerari docenti che erano titolari di cattedre articolate in una sola sede». Di qui l'accoglimento del ricorso e la condanna dell'amministrazione a reintegrare i ricorrenti nelle loro cattedre. (riproduzione riservata)

Limitato il potere dell'amministrazione scolastica

Serve il nullaosta per spostare l'Rsu

L'amministrazione scolastica non può trasferire il componente della Rsu d'istituto senza il nullaosta dell'organizzazione di appartenenza. Così ha deciso il tribunale di Castrovillari, con un provvedimento emesso il 15 settembre scorso (n.1182 registro generale). La sentenza del tribunale di Castrovillari si inquadra, peraltro, in un orientamento ormai consolidato da parte della magistratura di merito.

Orientamento, peraltro, già affermato dai giudici di legittimità, sebbene nel settore privato. Il provvedimento del giudice monocratico, però, assume particolare interesse perché fornisce chiarimenti sulla procedura di richiesta e rilascio del nullaosta: «Sul piano strettamente giuridico il nullaosta, espressione del potere amministrativo a carattere autorizzatorio, è un atto endoprocedimentale necessario, adottato da un'autorità amministrativa diversa da quella precedente, che, in quanto portatrice di un particolare interesse, è tenuta ad attestare l'inesistenza di ostacoli all'emissione del provvedimento finale».

In buona sostanza, il sindacato, nei confronti dell'amministrazione, si configura alla stregua di persona giuridica, portatrice di un interesse che prevale

su quello dell'amministrazione.

Di qui il potere di autorizzazione riconosciuto all'organizzazione sindacale, in materia di trasferimenti d'ufficio. A questo proposito, il giudice di Castrovillari utilizza il termine «delibazione»: un'espressione che, solitamente, viene utilizzata nel linguaggio giuridico per indicare il procedimento al termine del quale sentenze di giudici stranieri ottengono il riconoscimento della loro validità anche nel nostro paese.

In pratica, stando all'interpretazione giurisprudenziale, il sindacato ha il potere di impedire la formazione di provvedimenti di mobilità autoritativa nei confronti dei propri dirigenti, qualora ritenga, motivatamente, di non concedere il nullaosta previsto dall'articolo 22 dello statuto dei lavoratori (legge 300/70) e dell'articolo 18 del contratto collettivo nazionale quadro del 1998. Nullaosta che può essere negato quanto il trasferimento «collide con l'esigenza di assicurare l'espletamento del mandato nella stessa sede in cui si è tenuta la consultazione elettorale», spiega il giudice del lavoro, «volta all'individuazione dei rappresentanti sindacali, nonché in quella in cui si è costituita la cellula sindacale rsu». (riproduzione riservata)

GRADUATORIE

La rettifica modifica le nomine

Se la graduatoria dei supplenti viene rettificata, l'amministrazione deve rifare le nomine. Così ha deciso il tribunale amministrativo regionale per la Basilicata, con un'ordinanza emessa il 6 ottobre scorso (registro ordinanze 327/04; registro generale 435/2004). Il caso riguardava una docente precaria che non aveva ottenuto il riconoscimento di un diploma di specializzazione. Di qui la presentazione del ricorso e il tempestivo accoglimento della domanda in sede cautelare. «La pubblica amministrazione avrebbe dovuto richiedere accertamenti o esigire eventuali verifiche prima di omettere il riconoscimento del punteggio», spiega, a *ItaliaOggi*, Luciano Petrucci, legale di parte ricorrente, «l'ufficio, invece, senza richiedere nulla e senza specifica motivazione aveva negato il punteggio». Tesi, questa, che è stata fatta propria dal Tar, che ha concesso la sospensione e ha aggiunto che «l'attribuzione di tre punti per il titolo... deve rilevare anche in ordine alle operazioni già effettuate». Ciò per consentire alla docente di effettuare scelte di sedi più favorevoli anche in vista della futura posizione in graduatoria. L'ufficio scolastico ha già provveduto, in autotutela, a sanare totalmente la questione.